



CIRCOLARE n. 13-2017

Domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

Carissime Colleghe e cari Colleghi,
come saprete l'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede che la domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio debba essere presentata dagli avvocati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a pena della cancellazione d'ufficio da parte del CNF dal suddetto elenco nazionale.

Pertanto rammentiamo a chi fosse interessato che dovrà necessariamente inoltrare la domanda di permanenza entro e non oltre il termine del

31 dicembre 2017.

La domanda dovrà essere inviata **esclusivamente** per il mezzo della apposita piattaforma informatica nazionale predisposta dal CNF e dovrà essere corredata dalla documentazione (o anche solo dall'autocertificazione) attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell'elenco.

La piattaforma è raggiungibile al link:

<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>

Al fine di agevolare la procedura di redazione della domanda, abbiamo predisposto, (e vi inviamo in allegato alla presente): un **modello agevolato di autocertificazione** ("2017_11_30_Mod difensori ufficio MACRO.dotm" contenente delle "macro" che consentono una maggiore velocità di redazione e riducono la possibilità di errori), ed un **modello di autocertificazione NON automatizzato** ("2017_11_30_Mod difensori ufficio NON Macro.dotx" che può essere stampato e redatto anche a mano).

Vi evidenzio che, quest'anno, tutte le dichiarazioni essenziali sono contenute in **un unico modello** di autocertificazione che quindi sostituisce i due che avevamo utilizzato in precedenza. Purtroppo però la piattaforma GDU non è aggiornata né molto elastica, perciò dovrete allegare lo stesso modulo per due volte (sia quale autocertificazione della formazione che come autocertificazione delle udienze).

Vi rammento infine che non potranno essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., e non più di tre udienze innanzi al Giudice di Pace.

Troverete tutta la normativa, i link, la modulistica e le istruzioni per la loro redazione sul nostro sito istituzionale, nella sezione "[DIFENSORI DI UFFICIO](#)" posta nella colonna destra della home-page.

Cari saluti.

Il Consigliere delegato
Avv. Marco Prosperoni